

Aggiornamento in materia di pubblica rappresentazione di opere cinematografiche all'interno di circoli, associazioni, Comuni, villaggi turistici, arene estive

La scrivente Federazione aveva diffuso alcuni anni or sono una nota sul tema della utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nell'ambito della c.d. "Public Performance", cioè attraverso la proiezione delle stesse per il tramite di supporti acquistati, noleggiati ovvero presi a prestito da terzi.

Il tema aveva già all'epoca assunto un rilievo significativo nel nostro mercato e, in assenza di una regolamentazione del sistema dei divieti e degli eventuali consensi, l'impiego illecito dei prodotti cinematografici si era oltre modo esteso, così dandosi vita ad una insana concorrenza con il mercato legittimo delle videoteche e con lo stesso noleggio delle pellicole, soprattutto nel periodo estivo.

Dal momento che la questione tocca anche gli interessi economici dei nostri associati, oltreché la violazione dei diritti d'autore sulle opere impiegate, con la presente si intende fornire un aggiornamento sulla disciplina della materia che tenga conto delle novelle legislative introdotte, in particolare con l'Art. 18 del D. Lgs. N. 28 del 22 gennaio 2004.

Per quanto concerne l'ambito della rappresentazione o diffusione in pubblico di opere cinematografiche, va detto che, secondo quanto stabilito dall'art. 2577 del codice civile – "Contenuto del diritto d'autore" e dall'art. 12 e seguenti della legge n. 633/1941 – "Protezione dell'utilizzazione economica dell'opera"-, il diritto esclusivo di pubblicare e di utilizzare economicamente l'opera, in ogni forma e modo, appartiene all'autore dell'opera tutelata.

Proseguendo nella disamina della Sezione I, Capo III, della legge 22 Aprile 1941, n. 633, incontriamo la prima norma direttamente applicabile alla materia in oggetto, l'articolo 15, il quale, al comma 1, stabilisce che quando l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione di un'opera avvenga al di fuori della cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di ricovero, questa utilizzazione rientra tra i diritti esclusivi dell'autore e, come tale, richiede obbligatoriamente il consenso del medesimo e l'erogazione in suo favore di un compenso.

Muovendo da questo principio di carattere generale, una prima eccezione alla regola è stata introdotta, attraverso la legge n. 650/1996, dall'art. 15-bis, inserito nella normativa sul diritto d'autore. Tale disposizione stabilisce, infatti, che agli autori è dovuto un compenso ridotto quando l'esecuzione, la rappresentazione, o la recitazione dell'opera avvengono in un centro sociale o in un istituto d'assistenza formalmente istituito, oppure in un'associazione di volontariato, purché destinata ai soli soci e senza scopo di lucro. Tale compenso andrà stabilito mediante accordo tra la SIAE e le associazioni di categoria interessate, mentre, in mancanza di simile accordo, la misura del compenso verrà determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare sentito il Ministro dell'Interno.

Il D.P.C.M. n. 504 del 16/9/1999, ha dato, invece, precipua attuazione alla disposizione prevista nel secondo comma dell'art. 15-bis, disciplinando in maniera dettagliata i requisiti soggettivi, oggettivi e le prescrizioni procedurali che condizionano l'applicabilità delle eccezioni e delle agevolazioni in materia di diritto alla pubblica diffusione dell'opera.

Pertanto, i soggetti legittimati all'esecuzione o alla rappresentazione in pubblico di un'opera protetta, con la corresponsione di un compenso ridotto e sempre previo consenso da parte del titolare dei diritti di sfruttamento economico della medesima, vengono individuati, dal decreto sopracitato, negli organismi di volontariato iscritti da almeno due anni negli appositi registri, previsti dall'art. 6 della Legge 266/1991, riferendosi, più in particolare, ad associazioni, comitati, fondazioni, nonché altri enti di carattere privato, costituiti da almeno due anni, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente e in via esclusiva lo svolgimento di attività dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate per cause fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari ed operanti nei seguenti settori: a) assistenza sociale e sociosanitaria; b) assistenza sanitaria; c) beneficenza; d) istruzione; e) formazione; f) tutela dei diritti civili.

In attuazione di quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 15-bis della legge sul diritto d'autore, il regolamento stabilisce, altresì, che la condizione di socio, a cui, lo ripetiamo, è riservata la rappresentazione, debba essere conseguita in forma documentabile e con un anticipo di almeno 60 giorni, rispetto allo svolgimento della manifestazione.

Riguardo ai requisiti oggettivi, il regolamento introdotto con il D.P.C.M. n. 504/1999, sancisce che: 1) ciascuno degli enti, come sopra identificati, non possa organizzare in un anno solare più di 4 performance, aventi esclusivamente fini di solidarietà e senza alcun carattere di concorrenza sul mercato; 2) l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione debba consistere in prestazioni artistiche dal vivo e non possa essere fissata, riprodotta, trasmessa o comunicata al pubblico in maniera tale da consentirne l'utilizzo da parte di soggetti diversi dai soci e dagli invitati presenti alla rappresentazione; 3) la manifestazione debba svolgersi presso la sede legale dell'associazione, salvo che per ragioni di capienza, la stessa non venga eseguita in altro luogo non aperto al pubblico, previa le opportune autorizzazioni da parte dell'Autorità di Pubblica Sicurezza; 4) il numero dei soci e degli invitati venga limitato alla cifra di 500 unità.

Ancora, l'art. 3 del regolamento, inerente ai requisiti di tipo procedurale, impone ai soggetti in questione di far prevenire alla SIAE, con un preavviso minimo di 30 giorni: a) il programma dettagliato della manifestazione; b) copia o facsimile del biglietto di invito; c) l'indicazione del luogo ove verrà effettuata la rappresentazione, unitamente all'eventuale autorizzazione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza; d) una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente organizzatore, con la quale si attesti che l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione avvengono a titolo gratuito e unicamente a fini di solidarietà, nonché l'adempimento dell'ente agli obblighi previsti dal regolamento stesso.

Compito precipuo della SIAE sarà quello di verificare, anche attraverso l'accesso ai documenti amministrativi e contabili, la veridicità delle affermazioni rese dall'istituto.

Ai sensi del D.P.C.M. 504/1999 e, più in generale, dell'art. 15-bis della legge sul diritto d'autore, devono, quindi, ritenersi precluse le attività dei centri sociali dirette allo sfruttamento di opere cinematografiche o audiovisive, in assenza di una regolare licenza da parte dei titolari dei diritti.

Dalla normativa in esame, inoltre, sembra potersi evincere che le fattispecie che godono della deroga ai diritti esclusivi, spettanti all'autore, di eseguire, di rappresentare o recitare in pubblico l'opera dell'ingegno beneficiando del versamento di un compenso ridotto, vadano circoscritte alle sole prestazioni artistiche dal vivo, con esclusione, perciò di proiezioni o di pubbliche esecuzioni di opere fissate su supporti di qualsiasi genere.

L'utilizzazione di pellicole o di altro dispositivo audiovisivo contenente opere cinematografiche, effettuata da Associazioni nazionali e da Circoli di cultura cinematografica, è stata inizialmente disciplinata dall'art. 44 della Legge 1213/1965, come sostituito dall'art. 14 del D.L. 14 Gennaio 1994, n. 26, il quale fornisce la definizione di "circoli culturali", riferendo tale termine alle associazioni senza scopo di lucro, praticanti attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

Come sopra riferito, l'avvento del D. Lgs. N. 28 del 22 gennaio 2004 ha modificato parzialmente le regole che disciplinano le attività dei circoli cinematografici, non solo consentendo ad essi – sempre nel pieno rispetto delle norme sulla tutela del D.A. e, quindi, con il consenso – di utilizzare per le proiezioni in sala "supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale", bensì anche di "usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film".

Questa norma ha avuto anche di recente interessanti sviluppi con la stipula di accordi fra la U.I.C.C. (Unione Italiana dei Circoli Cinematografici) ed alcuni gruppi rappresentativi dei titolari dei diritti per la licenza di varie library di film e di film-documentari posti a disposizione di un circuito di oltre 1500 circoli in Italia, la cui cessione ha avuto l'avallo dello stesso Ministero per i Beni e le Attività Culturali.